

**DELIBERAZIONE 14 LUGLIO 2016
390/2016/S/IDR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E
PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO E DELL'ANAGRAFICA DEGLI OPERATORI. EVENTUALE CHIUSURA
CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 14 luglio 2016

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, e s.m.i., e in particolare l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d) (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 giugno 2008, GOP 35/08 recante "Obblighi di natura informativa per gli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore energetico. Definizione di un protocollo informatico unificato per la trasmissione di dati e documenti. Creazione di un elenco pubblico degli esercenti recante dati essenziali ai fini dell'informazione di utenti e consumatori" (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio

idrico integrato”, come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);

- la deliberazione dell’Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi” e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 86/2013/R/idr, recante “Disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 86/2013/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr) nonché il suo Allegato 1 recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: MTC);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico (MTI)” e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2015, 310/2015/R/idr, recante “Esclusione temporanea dall’aggiornamento tariffario per taluni Comuni esercenti i servizi idrici assoggettati a procedure di riequilibrio finanziario” (di seguito: deliberazione 310/2015/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 10 settembre 2015, 433/2015/E/idr (di seguito: deliberazione 433/2015/E/idr);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 88/2013/R/idr, l’Autorità ha determinato il metodo tariffario di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTC) applicabile alle gestioni ex-CIPE e, in particolare, all’art. 4, comma 6, della medesima deliberazione, ha stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, i gestori del Servizio idrico integrato (di seguito: SII) o di uno o più servizi che lo compongono sono tenuti, fino alla definizione delle tariffe da parte dei soggetti competenti, ad applicare le tariffe dell’anno 2012 senza variazioni (lett. a) e a seguito della determinazione da parte dei soggetti competenti e fino all’approvazione da parte dell’Autorità, le tariffe dell’anno 2012 comunicate

all'Autorità, moltiplicate per il fattore teta 2013, come determinato dal soggetto competente (lett. b);

- con la deliberazione 310/2015/R/idr, l'Autorità ha deliberato di escludere dall'aggiornamento tariffario, ponendo provvisoriamente il valore del moltiplicatore ϑ pari ad 1 per il primo periodo regolatorio 2012-2015, i Comuni, tra i quali il Comune di Reggio Calabria, esercenti i servizi idrici per i quali è stato comunicato l'assoggettamento alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (All. A alla medesima deliberazione), nelle more dell'acquisizione degli elementi utili alla conclusione del procedimento di approvazione delle relative tariffe, ivi compresa la formulazione della proposta tariffaria da parte del soggetto competente, volta ad assicurare la copertura dei costi della gestione in coerenza con il disposto dell'art. 243-bis, comma 8, lett. c), del d.lgs. 267/00;
- con deliberazione 433/2015/E/idr, l'Autorità ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del SII, al fine di accertare, tra l'altro, il rispetto delle disposizioni in materia di esclusione dell'aggiornamento tariffario nonché acquisire informazioni sulle tariffe applicate all'utenza dall'1 gennaio 2013;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 26 e 27 gennaio 2016, la verifica ispettiva presso il Comune di Reggio Calabria (di seguito: Comune), gestore ex-Cipe in economia del SII nella città di Reggio Calabria ricompresa nell'Ambito Territoriale Ottimale unico della Regione Calabria, in esito alla quale è emerso che:
 - in violazione dell'art. 4, comma 6, lett. b), della deliberazione 88/2013/R/idr, il Comune, con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 222 del 26 novembre 2013, ha incrementato la tariffa 2013, con le bollette di saldo emesse nel 2014, prima della presentazione della relativa proposta di tariffa MTC all'Autorità (punto 2.2 e documenti 2.2.a, 2.2.b, 2.2.c, 2.2.d e 2.2.e allegati alla *check list*);
 - in violazione della prescrizione di cui alla deliberazione 310/2015/R/idr, il Comune non ha tuttora provveduto alla formulazione dell'istanza tariffaria come prescritto dalla medesima deliberazione (punto 2.2 della *check list*).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 6/2013/R/com, l'Autorità ha definito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, agevolazioni tariffarie per la fornitura di acqua per le utenze situate nei Comuni danneggiati dai vari eventi sismici verificatisi nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 e il 19 maggio 2014, prevedendo i criteri e le modalità di copertura dei relativi oneri attraverso l'istituzione di un'apposita componente tariffaria (UI1) da applicare alla generalità delle utenze (art. 24, comma 1);
- l'articolo 24, comma 4, della medesima deliberazione ha stabilito, inoltre, che i gestori del SII devono versare, alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall'applicazione della componente UI1;

- dalle dichiarazioni rese dal Comune di Reggio Calabria in sede di verifica ispettiva è emerso che, in violazione dell'art. 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/com, il medesimo non ha mai applicato nelle fatture ai clienti finali la componente UI1 (punto 3.1 della *check list*).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 86/2013/R/idr, l'Autorità ha stabilito che il gestore può richiedere all'utente finale, all'atto della stipulazione del contratto di somministrazione, il versamento di un deposito cauzionale, nei limiti di quanto disposto dalla stessa deliberazione (art. 3, comma 1); l'art. 4, comma 2, della medesima deliberazione 86/2013/R/idr, come sostituito dall'articolo 34, comma 1 del MTI, prevede, in particolare, che il deposito cauzionale massimo possa essere determinato in misura pari al valore dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo (lett. a) o, in alternativa, in misura pari al valore medio per tipologia di utenza dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo (lett. b);
- l'art. 4, comma 3, della medesima deliberazione, ha posto un divieto di pretendere il deposito cauzionale, quantificato ai sensi del precedente comma 2, agli utenti che fruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il gestore medesimo sia a conoscenza;
- ai sensi dell'art. 8, comma 3 della medesima deliberazione 86/2013/R/idr, l'Autorità ha altresì previsto che, ferma restando la modalità di quantificazione dell'importo dovuto a titolo di deposito cauzionale (art. 4, comma 2 cit.), il gestore possa trattenere dagli utenti finali con contratti di somministrazione in essere al momento dell'entrata in vigore della deliberazione 86/2013/R/idr le somme dovute ai sensi della medesima e già versate dai medesimi utenti prima di quella data; la norma ha previsto specularmente che il gestore debba provvedere al conguaglio delle somme non dovute;
- nel corso della predetta verifica ispettiva, il Comune di Reggio Calabria ha dichiarato di aver quantificato forfaitariamente il valore del deposito cauzionale nell'importo di 100 euro e di averlo, peraltro, fatturato a "*ogni tipo di fornitura (comprese le utenze agevolate con reddito ISEE inferiore a 10.000 euro e anziani con più di 65 anni di età)*", in violazione delle prescrizioni regolatorie sopra citate (punto 2.2 della *check list*).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione GOP 35/08, l'Autorità ha definito ed organizzato il flusso di informazioni strumentale all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, creando un'anagrafica completa e costantemente aggiornata degli operatori (c.d. Anagrafica Operatori) e prevedendo contestualmente l'obbligo, in capo agli esercenti, di inviare all'Autorità una serie di informazioni anagrafiche;

- l'art. 7, comma 1, precisa che l'inottemperanza ai predetti obblighi, salvo che il fatto costituisca reato, può costituire presupposto per l'irrogazione, da parte dell'Autorità, di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95;
- con la deliberazione 347/2012/R/idr, l'Autorità, a decorrere dal 1 settembre 2012, ha disposto l'obbligo di iscrizione all'Anagrafica Operatori dell'Autorità, ai sensi della deliberazione GOP 35/08, anche in capo ai gestori del SII (art. 5, comma 1 deliberazione 347/2012/R/idr);
- in esito alla predetta verifica ispettiva, è emerso che il Comune, in violazione dell'art. 5, comma 1, della deliberazione 347/2012/R/idr e della deliberazione GOP 35/08, non ha mai provveduto all'iscrizione all'Anagrafica Operatori dell'Autorità; in particolare in quella sede il Comune, dopo aver dichiarato di non essere "*a conoscenza dell'obbligo di che trattasi*", aveva altresì assicurato che avrebbe provveduto "*ad ottemperare allo stesso nel più breve tempo e comunque entro il 29 febbraio 2016*", data spirata senza che il Comune abbia adempiuto a tale obbligo (punto 1.1 della *check list*);
- dagli elementi acquisiti non risulta che le condotte relative alle contestazioni relative al mancato invio della prescritta istanza di determinazione delle tariffe, corredata di tutte le informazioni e i dati richiesti dalla vigente regolazione per l'approvazione delle medesime, nonché relative alla fatturazione della componente UII e del deposito cauzionale ed alla mancata iscrizione all'Anagrafica Operatori dell'Autorità siano cessate, con conseguente perdurante lesione dei diritti degli utenti finali ad una esatta conoscenza e ad una corretta applicazione degli elementi costitutivi della tariffa applicata.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce, all'Autorità, il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, prevede che l'Autorità, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione e fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riservi la facoltà di determinare, nella deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento e che, in tale ipotesi e contestualmente alla comunicazione della deliberazione di avvio, vengano allegati i documenti su cui si basa la contestazione;

- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, il destinatario della deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio può, entro trenta giorni dalla comunicazione della stessa:
 - effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari ad un terzo del valore di quella determinata nella deliberazione di avvio, estinguendo in questo modo il procedimento sanzionatorio (articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 - in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento e con i connessi diritti di contraddittorio e difesa (articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e articolo 16, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi nei confronti del Comune di Reggio Calabria;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentono, ai sensi dell'articolo 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di determinare, nella presente deliberazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento, secondo i criteri di cui all'articolo 11, della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità della violazione*, la condotta del Comune ha violato disposizioni dell'Autorità volte ad assicurare l'effettività e la certezza del sistema tariffario oltre che la completezza e correttezza delle informazioni da rendere alla medesima Autorità affinché eserciti le proprie funzioni con riferimento agli anni 2013-2015. Per quanto riguarda la violazione in materia di Anagrafica Operatori, la condotta del Comune contrasta dal 1 settembre 2012 ad oggi con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Autorità;
 - con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e alla personalità dell'agente*, non risulta alcuna circostanza rilevante;
 - in merito alle *condizioni economiche* dell'agente, dal bilancio consuntivo 2014 si evince che i proventi ammontano a circa 226.689.263,01 euro;
- gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, all'attuale stato di persistenza della violazione, di determinare la sanzione nella misura di euro 149.100 (centoquarantanovemilacento), di cui euro 107.500 (centosettemilacinquecento) per le violazioni della regolazione tariffaria del SII ed euro 41.600 (quarantunomilaseicento) per la violazione in materia di Anagrafica Operatori.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- in considerazione della prevalenza dell'interesse degli utenti alla certezza e trasparenza tariffaria oltre che dell'interesse all'acquisizione delle informazioni anagrafiche di cui alla deliberazione GOP 35/08 rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, la cessazione delle condotte in contestazione relative all'invio dell'istanza di determinazione delle tariffe, corredata di tutte le informazioni e i dati richiesti dalla vigente regolazione per l'approvazione delle medesime, nonché in merito all'applicazione di corrispettivi tariffari diversi da quelli prescritti dalla regolazione, di quelle relative alla fatturazione della componente UII e al deposito cauzionale oltre che alla mancata iscrizione alla Anagrafica Operatori, costituisca presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi nei confronti del Comune di Reggio Calabria, per le violazioni delle disposizioni della regolazione tariffaria del SII e dell'Anagrafica Operatori, di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) e d), legge 481/1995;
2. di determinare, ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che, all'attuale stato di persistenza della violazione, ammonta a 149.100 (centoquarantanovemilacent) di cui euro 107.500 (centosettemilacinquecent) per le violazioni della regolazione tariffaria del SII ed euro 41.600 (quarantunomilaseicento) per la violazione in materia di Anagrafica Operatori;
3. di allegare, ai fini della notifica di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com i documenti su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1 (Allegato A);
4. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può:
 - i. previa cessazione delle condotte contestate, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella complessivamente determinata al precedente punto 2, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a. presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento;

5. di prevedere che l'eventuale pagamento della sanzione amministrativa ridotta, di cui al punto 4 (i) – che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato, previo invio della documentazione attestante la cessazione delle condotte contestate – determini, ai sensi dell'art. 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. g) e dell'art. 13, comma 3, lett. b) dell'Allegato A, del punto 3.4 dell'Allegato B e del punto 5 della deliberazione 177/2015/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
8. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 7, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
9. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni ed Impegni;
10. di avvisare che le comunicazioni di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato col presente provvedimento;
11. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo, Comune di Reggio Calabria, Piazza Italia n. 1, 89125 Reggio Calabria e mediante PEC, all'indirizzo protocollo@pec.reggiocal.it, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

14 luglio 2016

IL PRESIDENTE